

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014
612/2014/R/EEL**

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 91/14 IN MATERIA DI
SCAMBIO SUL POSTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito: decreto legislativo 66/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 23 ottobre 2014, 519/2014/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, inizialmente con la deliberazione ARG/elt 205/08 e, successivamente, con le deliberazioni ARG/elt 124/10 e ARG/elt 148/11, ha previsto una razionalizzazione dei flussi informativi relativi agli impianti di produzione, attraverso la costituzione, presso Terna S.p.A. (di seguito: Terna), di un sistema di gestione dell’anagrafica unica degli impianti di produzione e delle relative unità di produzione (GAUDÌ);
- il sistema GAUDÌ è sostanzialmente una piattaforma unica a cui fanno riferimento i produttori, Terna, i gestori di rete e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE). Tale piattaforma consente l’identificazione in modo univoco degli impianti di produzione per facilitare l’allineamento dei *database* gestiti dai diversi soggetti (Autorità, Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Terna, GSE, gestori di rete) e il confronto tra i dati archiviati nei medesimi *database*, nonché la loro interoperabilità, così da inserire e aggiornare i dati relativi agli impianti di produzione una sola volta, evitando disallineamenti tra i diversi operatori e semplificando le fasi procedurali che conducono all’entrata in esercizio commerciale di un impianto;
- l’Autorità, con il TISSPC, ha definito la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) dando attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dall’articolo 33, comma 6, della legge 99/09 e dagli articoli 2, comma 2, lettera t), e 10, del decreto legislativo 115/08, individuando, tra l’altro, le modalità di applicazione degli oneri generali di sistema alle diverse tipologie di sistemi semplici e prevedendo che:

- a) siano definiti come Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) gli SSPC diversi dalle Cooperative Storiche e dai Consorzi Storici;
- b) rientrino fra gli ASSPC:
 - i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 115/08;
 - i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 115/08
 - altri sistemi di autoapprovvigionamento quali gli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP) e gli Altri Sistemi Esistenti (ASE);
- c) il GSE sia il soggetto preposto al rilascio della qualifica di SEU e di SEEU, da cui derivano esenzioni sull'applicazione degli oneri generali all'energia autoapprovvigionata;
- d) al fine di semplificare i processi di qualifica, siano annoverati automaticamente fra i SEEU-B i sistemi semplici di produzione e consumo in regime di scambio sul posto al 1 gennaio 2014;
- e) le diverse tipologie di sistemi semplici di produzione e consumo siano censite per il tramite del sistema GAUDÌ di Terna;
- f) il GSE, entro il 31 dicembre 2014, realizzi un portale informatico per l'attività di qualifica dei SEU e dei SEEU, nonché rediga e sottoponga all'approvazione dell'Autorità, entro il 31 marzo 2014, il progetto del portale, i relativi costi e le regole tecniche per la registrazione al portale, la presentazione della richiesta di qualifica ed il conseguimento della qualifica; e che, per l'anno 2014, definisca modalità transitorie per dare attuazione alle disposizioni del TISSPC;
- g) il GSE, entro tempistiche indicate, comunichi a Terna e alle imprese distributrici alcune informazioni inerenti gli ASSPC oggetto di qualifica;
- i ritardi nella predisposizione delle regole tecniche e dei portali funzionali allo svolgimento dell'attività di qualifica non permettono di rispettare alcune delle tempistiche previste dal TISSPC.

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio, che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in una determinata ora con quelle relative all'energia elettrica prelevata dalla rete in un'altra ora;
- il servizio di scambio sul posto, fino al 31 dicembre 2014, può essere applicato, in alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete, nel caso di:
 - a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, come previsto dal decreto legislativo 387/03;
 - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, come previsto dalla legge 244/07 e dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008 (la soglia di

- 200 kW non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa, come previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 66/10);
- c) impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, come previsto dal decreto legislativo 20/07;
- il TISP prevede che il servizio di scambio sul posto sia erogato dal GSE sotto forma di un contributo in conto scambio finalizzato:
 - a) alla compensazione economica tra il valore associato all'energia elettrica immessa in rete e il valore associato all'energia elettrica prelevata;
 - b) alla restituzione, per una quantità di energia elettrica prelevata al più pari a quella immessa (energia elettrica scambiata), della parte variabile, espressa in c€/kWh, dei corrispettivi relativi all'utilizzo della rete (trasmissione, distribuzione e dispacciamento) e:
 - nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle componenti tariffarie A e UC prevedendo un limite massimo che trova applicazione per i soli impianti di potenza superiore a 20 kW;
 - nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento, delle componenti tariffarie UC₃ e UC₆, afferenti l'utilizzo delle reti.

La somma della parte variabile dei predetti corrispettivi e componenti tariffarie costituisce il corrispettivo unitario di scambio forfetario (CU_{Sf});
 - il TISP, attualmente, prevede che il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale sia differenziato, tra l'altro, nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, in base alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 e tariffa D3 del TIT; e che non vi sono espliciti riferimenti alla tariffa D1 del TIT che, all'atto della pubblicazione del TISP non trovava applicazione per nessuna tipologia di utenza;
 - il servizio di scambio sul posto, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al TISP, è erogato al cliente finale che al tempo stesso è produttore di energia elettrica o ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai medesimi impianti, venendo a identificare, nei casi in cui il punto di immissione e il punto di prelievo coincidano, un particolare tipo di ASSPC;
 - l'Autorità, con la deliberazione 205/2014/R/eel, ha previsto la sperimentazione della tariffa D1 del TIT su scala nazionale per i clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza. Tale sperimentazione, ai sensi della medesima deliberazione 205/2014/R/eel, interessa il periodo temporale compreso tra l'1 luglio 2014 e il 31 dicembre 2015, quando terminerà l'attuale periodo regolatorio.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, del decreto-legge 91/14, ha modificato la legge 99/09 e il decreto legislativo 115/08 in merito all'applicazione degli oneri generali di sistema, prevedendo che:
 - a) le componenti variabili di tali oneri vengano applicate:

- nel caso dei SEU, dei SEESEU e delle Reti Interne d'Utenza (RIU), all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica in misura pari al 100% del loro valore unitario e, a decorrere dal 1 gennaio 2015, anche all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica in misura pari al 5% del loro valore unitario. Nel caso di sistemi che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, la quota del 5% potrebbe essere modificata a partire dal 2016;
- in tutti gli altri casi, al totale dell'energia elettrica consumata in misura pari al 100% del loro valore unitario;
- b) nei casi in cui non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, l'Autorità, per l'anno 2015 e anche successivamente qualora le quote ad essa applicate siano inferiori al 10%, possa definire un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema di effetto stimato equivalente a quanto previsto alla precedente lettera a);
- c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applichino agli impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono al servizio di scambio sul posto di potenza fino a 20 kW;
- l'articolo 25-bis, del decreto legge 91/14, ha previsto che, con effetti decorrenti dall'1 gennaio 2015, l'Autorità provveda alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
 - a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dall'1 gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
 - b) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio all'1 gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
 - c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), si applica quanto previsto per i SEU dalla lettera a) del precedente considerato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 447/2014/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato a dare attuazione alla legge 116/14 di conversione del decreto legge 91/14;
- l'Autorità, con la deliberazione 609/2014/R/eel, ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge 91/14 prevedendo che:
 - a) per i SEU e i SEESEU connessi in bassa e media tensione non ricadenti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'articolo 24 del decreto legge 91/14 sia applicato mediante un sistema di maggiorazioni dell'aliquota, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferente alla

- componente A3, il cui importo è definito ed aggiornato in concomitanza con l'aggiornamento della medesima componente;
- b) per i SEU e i SEESEU inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché per tutti gli altri SEU e i SEESEU connessi in alta e altissima tensione, l'articolo 24 del decreto legge 91/14 sia applicato in relazione all'effettiva quantità di energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete mediante un intervento diretto della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE);
 - c) per le RIU, sia più opportuno rimandare l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 91/14 a uno specifico provvedimento, da adottare previa consultazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare e integrare il TISP al fine di:
 - esplicitare che i sistemi in scambio sul posto rientrano fra gli ASSPC;
 - esplicitare che il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale sia definito anche nel caso di tariffa D1, a seguito della possibilità, per i clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza, di accedere a tale tariffa;
 - inserire alcune puntualizzazioni che si sono rese necessarie a seguito di richieste di chiarimento o di approfondimento;
 - dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legge 91/14;
- prevedere, in particolare, che:
 - a) possano accedere al servizio di scambio sul posto anche ASSPC caratterizzati da impianti di produzione di potenza fino a 500 kW, alimentati da fonti rinnovabili, che entrano in esercizio a decorrere dall'1 gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
 - b) nel caso in cui più impianti di produzione condividano il medesimo punto di connessione, la soglia di 500 kW sia da riferirsi all'insieme di tali impianti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto interministeriale 18 dicembre 2008;
 - c) il GSE, nell'attività di qualifica degli impianti finalizzata all'accesso al regime di scambio sul posto per gli anni successivi al 2014:
 - distingua gli ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto con potenza installata non superiore a 20 kW e i cui impianti di produzione siano tutti e solo alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: SSP-A), dagli altri ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto (di seguito: SSP-B);

- comunichi a Terna l'elenco degli impianti di produzione che devono essere ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento e la data di decorrenza di tale aggiornamento secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
 - comunichi a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC per i SEU e i SEESEU, la qualifica di SSP-A o SSP-B attribuita agli ASSPC per i quali è stato attivato lo scambio sul posto e la relativa data di decorrenza;
 - concluda le attività relative all'attivazione del servizio di scambio sul posto e di comunicazione degli esiti della qualifica a Terna entro trenta giorni solari dalla data di presentazione dell'istanza di scambio sul posto;
 - qualifichi automaticamente, entro il 31 gennaio 2015, come SSP-A o SSP-B gli ASSPC con convenzione di scambio sul posto sottoscritta prima del 2015 e ancora attiva;
- d) il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale sia differenziato, tra l'altro, nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, in base alla tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D1, tariffa D2 e tariffa D3 e che l'applicazione del corrispettivo unitario basato sull'utilizzo della tariffa D1 possa decorrere dalla data in cui il cliente finale ha avuto accesso alla predetta tariffa D1, anche se antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ciò poiché lo scambio sul posto è un regime commerciale che viene regolato a conguaglio dal GSE nell'anno solare successivo all'anno di competenza (pertanto, con riferimento all'anno di competenza 2014, il servizio di scambio sul posto sarà regolato a conguaglio nell'anno 2015);
- modificare il TISSPC, prevedendo che:
 - a) gli ASSPC con impianti in scambio sul posto al 1 gennaio 2014 siano classificati come SEESEU-B per il solo 2014 e che, per gli anni successivi al 2014, il GSE, a seconda delle loro caratteristiche, proceda a:
 - qualificare autonomamente e automaticamente i predetti sistemi come SSP-A o SSP-B, qualora la convenzione di scambio sul posto sia ancora valida o rinnovata;
 - rilasciare la qualifica di SEU o SEESEU se l'ASSPC rispetta i requisiti previsti dal TISSPC, qualora la convenzione di scambio sul posto non sia più rinnovata e il soggetto responsabile presenti richiesta di qualifica ai sensi dell'articolo 7 del TISSPC.

Ciò poiché le disposizioni di cui al decreto legge 91/14 fanno venir meno la necessità di classificare tra i SEESEU-B i sistemi semplici di produzione e consumo in regime di scambio sul posto al 1 gennaio 2014, come inizialmente previsto dal TISSPC;
 - b) gli ASSPC che hanno sottoscritto una convenzione di scambio sul posto nel corso dell'anno 2014, siano classificati dal GSE in modo autonomo ed automatico come SEESEU-B, con effetti a valere sul solo anno 2014, e che per gli anni successivi al 2014, qualora l'ASSPC continui ad usufruire del servizio di scambio sul posto il GSE proceda a:

- qualificare in modo autonomo ed automatico i predetti sistemi come SSP-A o SSP-B sulla base di quanto previsto dal TISP;
 - comunicare a Terna la predetta qualifica;
- c) l'accesso al regime di scambio sul posto per un ASSPC non renda necessario richiedere la qualifica di SEU o SEESEU per poter usufruire dei benefici di cui all'articolo 12, associati alle predette qualifiche ed, in particolare, che ad un ASSPC qualificato come SSP-A gli oneri generali di sistema siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata o a parametri relativi al punto di connessione e che ad un ASSPC qualificato come SSP-B gli oneri generali di sistema siano applicati con le medesime modalità previste dal TIT e dal TISSPC per i SEU;
- d) rivedere le tempistiche e il contenuto dei flussi informativi dal GSE verso Terna e le imprese distributrici al fine di tener conto delle modifiche apportate al TISSPC dal presente provvedimento, nonché dei ritardi riscontrati nel completamento delle attività propedeutiche all'avvio delle attività di qualifica

DELIBERA

1. il Testo Integrato Scambio sul Posto (TISP) è modificato e integrato nei punti di seguito indicati:
- all'articolo 1, comma 1.1:
 - dopo le parole “le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto,” sono aggiunte le seguenti parole:
“le definizioni di cui all'articolo 1 del TISSPC,”;
 - la lettera f) è sostituita con la seguente: “
f) **impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrottermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, nonché un impianto ibrido che, ai sensi della legislazione vigente alla data della sua entrata in esercizio, è equiparato ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalle sole fonti rinnovabili;”;
 - la lettera h) è sostituita con la seguente: “
h) **impianto di produzione di energia elettrica ibrido** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione contemporanea di fonti non rinnovabili e fonti rinnovabili;”;

- la lettera i) è soppressa;
- dopo la lettera s) è inserita la seguente: “
 - t) **TISSPC** è il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel.”
- l’articolo 2 è sostituito dai seguenti: “

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07, dell’articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell’articolo 25-bis del decreto legge n. 91/14 convertito con la legge n. 116/14.
- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07, dall’articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dell’articolo 25-bis del decreto legge n. 91/14 convertito con la legge n. 116/14.

Articolo 2bis

Requisiti per l’accesso allo scambio sul posto

- 2bis.1 Lo scambio sul posto, fermo restando quanto previsto ai commi 2bis.2, 2bis.3 e 2bis.4, è erogato:
 - a) al cliente finale presente all’interno di un ASSPC che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione alle immissioni dei predetti impianti (scambio sul posto per ASSPC);
 - b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (scambio sul posto altrove).
- 2bis.2 Ai fini dell’accesso allo scambio sul posto per ASSPC, di cui al comma 2bis.1, lettera a), devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
 - a) l’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;

- b) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;
- c) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
- d) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
- e) la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW.

2bis.3 Ai fini dell'accesso allo scambio sul posto altrove, di cui al comma 2bis.1, lettera b), devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione di cui al comma 3.3;
- b) l'utente dello scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;
- c) gli impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- d) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 20 kW;
- e) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 200 kW;
- f) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione di cui al comma 3.3 è non superiore a 500 kW.

2bis.4 Qualora l'utente in scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni di cui al comma 2bis.2, lettere b), c) ed e), e di cui al comma 2bis.3, lettere da d) a f)."

- all'articolo 3:
 - al comma 3.2, le parole "Nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: " Nei casi previsti dal comma 2bis.1, lettera b);

- al termine del comma 3.2, sono inserite le parole “In tutti gli altri casi si applica quanto previsto dall’articolo 4bis.”;
- dopo il comma 3.2, sono inseriti i seguenti: “
 - 3.2bis A seguito del ricevimento dell’istanza di cui al comma 3.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità allo scambio sul posto di cui all’articolo 2bis e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo:
 - a) procede a qualificare come:
 - i. SSP-A gli ASSPC oggetto della predetta istanza caratterizzati da soli impianti di produzione da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
 - ii. SSP-B gli ASSPC oggetto della predetta istanza diversi da quelli di cui al punto i.;
 - b) stipula con l’utente dello scambio la convenzione di cui al comma 3.3 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ovvero dalla data di cui al comma 4bis.1 a seconda che sussistano rispettivamente le condizioni di cui all’articolo 4 ovvero all’articolo 4bis del presente provvedimento, precisando nella predetta convenzione quanto risultante dall’attività di classificazione di cui alla lettera a);
 - c) comunica a Terna l’elenco degli impianti di produzione che devono essere ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento e la data di decorrenza di tale aggiornamento secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
 - d) comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC per la comunicazione delle qualifiche di SEU e SEESEU, la qualifica di cui alla lettera a) attribuita agli ASSPC per i quali è stato richiesto e concesso lo scambio sul posto e la relativa data di decorrenza.
 - 3.2ter Qualora la verifica di cui al comma 3.2bis abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al comma 3.3 e ne dà comunicazione all’utente dello scambio evidenziando i motivi del diniego e, nei casi di cui all’articolo 4, esclude gli impianti di produzione oggetto di richiesta di scambio sul posto dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE all’utente dello scambio e a Terna.”;
- al comma 3.4, dopo le parole “ come previsti dal Testo Integrato Trasporto” sono inserite le seguenti “, dal TISSPC”;
- il comma 3.5 è soppresso;
- dopo il comma 3.6 sono inseriti i seguenti: “

- 3.7 Il GSE conclude le attività di cui ai commi 3.2bis, lettere da a) a c), e 3.2ter entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di presentazione dell'istanza di scambio sul posto.
- 3.8 Entro il 31 gennaio 2015, il GSE qualifica come SSP-A o SSP-B gli ASSPC con convenzione di scambio sul posto sottoscritta fino al 31 dicembre 2014 e ancora attiva, comunicando la predetta qualifica a Terna con le medesime modalità previste dal TISSPC per la comunicazione delle qualifiche di SEU e SEESEU. A tal fine il GSE indica come data di decorrenza della predetta qualifica il 1 gennaio 2015.”;
- all'articolo 4:
 - il comma 4.3 è soppresso;
 - al comma 4.4, le parole “si applica quanto previsto dal comma 3.5” sono sostituite dalle seguenti: “si applica quanto previsto dall'articolo 4bis”;
 - dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: “

Articolo 4bis

Accesso allo scambio sul posto a decorrere da una data diversa dalla data di entrata in esercizio

- 4bis.1 In tutti i casi in cui nella comunicazione di cui al comma 4.1 non si è scelto lo scambio sul posto, nei casi di cui al comma 4.4 e in tutti gli altri casi diversi dai precedenti, lo scambio sul posto ha inizio a decorrere da:
- a) il primo giorno del mese n+1 nel caso in cui l'istanza di accesso allo scambio sul posto di cui al comma 3.2 è stata presentata entro il giorno 15 del mese n;
 - b) il primo giorno del mese n+2 nel caso in cui l'istanza di accesso allo scambio sul posto di cui al comma 3.2 è stata presentata dopo il giorno 15 del mese n.”;
- all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), le parole “nei casi di centrali ibride” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi di impianti di produzione ibridi classificabili come impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera f)”;
 - all'articolo 6:
 - al comma 6.4, le parole “Nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di bassa e media tensione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in € pari alla somma del:” sono sostituite da “Nei casi di cui al comma 2bis.1, lettera a), qualora l'ASSPC è connesso alla rete di distribuzione di bassa o di media tensione, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in € pari alla somma del:”

- al comma 6.5, le parole “Nel caso di utenti dello scambio connessi alle reti di alta e altissima tensione e nel caso di eventuali altri utenti dello scambio per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in € pari alla somma de:” sono sostituite da “Nei casi di cui al comma 2bis.1, lettera a), qualora l’ASSPC è connesso ad una rete di distribuzione o di trasmissione in alta o altissima tensione, e nel caso di eventuali altri ASSPC per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio su base annuale solare, il contributo in conto scambio (CS), espresso in € pari alla somma de:”
- al comma 6.6, le parole “Nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in € pari alla somma del:” sono sostituite da “Nei casi previsti dal comma 2bis.1, lettera b), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, in relazione al singolo utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in € pari alla somma del:”;
- all’articolo 7:
 - al comma 7.1, lettera a) e al comma 7.2, lettera a), le parole “nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW”;
 - al comma 7.1, lettera b) e al comma 7.2, lettera b), le parole “nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza installata complessiva superiore a 20 kW”;
 - al comma 7.1, lettera c) e al comma 7.2, lettera c), le parole “nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili”, sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili ovvero sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
 - al comma 7.4, lettera b), prima delle parole: “tariffa D2” sono aggiunte le seguenti parole: “tariffa D1,”;
- all’articolo 8, comma 8.1, lettera d), le parole “nei casi previsti dal comma 2.3, lettere a) e b),” sono sostituite dalle seguenti: “nei soli casi previsti dal comma 2bis.1, lettera b),”;
- all’articolo 9:

- al comma 9.1, le parole “Il GSE effettua le verifiche sugli impianti” sono sostituite dalle seguenti: “Il GSE effettua le verifiche sugli ASSPC”;
 - al comma 9.3, le parole “ovvero non dovesse rispettare il requisito di cui al comma 2.2, lettera a), nel caso di centrali ibride” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero nel caso in cui gli eventuali impianti di produzione di energia elettrica ibridi non dovessero rispettare i requisiti per essere classificati come impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del comma 1.1, lettera f)”;
 - all’articolo 11:
 - al termine del comma 11.2, sono aggiunte le seguenti parole “nonché la data di decorrenza della predetta convenzione”;
 - al comma 11.4, lettera b), prima delle parole: “tariffa D2” sono aggiunte le seguenti parole: “tariffa D1,”;
 - all’articolo 15:
 - nella rubrica, le parole “nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW a decorrere dal 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di punti di scambio con impianti di potenza superiore a 20 kW a decorrere dall’anno 2014”;
 - al comma 15.1, le parole “nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW” sono sostituite dalle seguenti: “nel solo caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per una potenza complessiva superiore a 20 kW”;
 - al comma 15.7, le parole “nel caso di tutti gli impianti di potenza superiore a 200 kW”, sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione per una potenza complessiva superiore a 200 kW”.
2. Il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) è modificato e integrato nei punti di seguito indicati:
- all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera iii) sono inserite le seguenti: “
 - jjj) **SSP-A:** ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
 - kkk) **SSP-B:** ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP-A di cui alla lettera jjj).”;
 - all’articolo 2, comma 2.1, le parole “a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 115/08 e dall’articolo 33, comma 5, della legge 99/09 in relazione ai sistemi semplici di produzione e consumo” sono sostituite dalle seguenti: “a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 115/08, dall’articolo 33, comma 5, della legge 99/09 in relazione ai sistemi semplici di produzione e consumo e dagli articoli 24 e 25-bis del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14”;
 - all’articolo 4, il comma 4.3 è sostituito dal seguente: “

- 4.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, un sistema elettrico che possiede tutti i requisiti per poter essere classificato in almeno due delle categorie di cui al comma 1.1, lettere b), hh), ii), jj), jjj) e kkk) viene classificato come:
- i) SSP-A, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera jjj);
 - ii) SSP-B, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera kkk);
 - iii) SEESEU-A, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera kk);
 - iv) SEESEU-B, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ll);
 - v) SEU, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ii);
 - vi) SEESEU-C, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera mm);
 - vii) ASAP, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera hh);
 - viii) ASE, qualora il predetto sistema rispetta esclusivamente i requisiti di cui al comma 1.1, lettera b).”;
- all'articolo 7:
 - al comma 7.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “
 - a) usufruisce del servizio di scambio sul posto, il GSE procede in modo autonomo ed automatico, senza alcun intervento da parte del produttore o del cliente finale, a qualificare per il solo anno 2014 tale configurazione come SEESEU-B secondo le modalità definite dal medesimo GSE. Per gli anni successivi al 2014, qualora l'ASSPC continui ad usufruire del servizio di scambio sul posto il GSE provvederà a qualificare in modo autonomo ed automatico la predetta configurazione come SSP-A o SSP-B sulla base di quanto previsto all'articolo 3, commi 3.2bis e 3.8, del TISP, comunicando a Terna la predetta qualifica;”;
 - al comma 7.3, lettera b), dopo le parole “qualora si voglia, invece, procedere a richiedere per il predetto ASSPC la qualifica di SEESEU-A, SEESEU-B o SEU,”, sono inserite le parole “fatti salvi gli ASSPC di cui alla successiva lettera c) del presente comma,”;

- al comma 7.3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “
 - c) qualora si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC l’accesso al regime di scambio sul posto, si applica il normale iter previsto dagli articoli 3, 4 e 4bis del TISP. In caso di accesso al regime di scambio sul posto, l’ASSPC viene qualificato come SSP-A o SSP-B: non è quindi necessario richiedere la qualifica di SEU o SEESEU per poter usufruire dei benefici di cui all’articolo 12, associati alle predette qualifiche.”;
- dopo il comma 7.3 è inserito il seguente: “
 - 7.4 In deroga a quanto previsto al comma 7.3, per gli ASSPC che hanno sottoscritto una convenzione di scambio sul posto nel corso dell’anno 2014, il GSE procede in modo autonomo ed automatico a qualificare tali ASSPC come SEESEU-B secondo le modalità definite dal medesimo GSE, con effetti a valere sul solo anno 2014 e in relazione al periodo di vigenza della convenzione in scambio sul posto. Per gli anni successivi al 2014, qualora l’ASSPC continui ad usufruire del servizio di scambio sul posto il GSE provvederà a qualificare in modo autonomo ed automatico la predetta configurazione come SSP-A o SSP-B sulla base di quanto previsto all’articolo 3, commi 3.2bis e 3.8, del TISP.”;
- all’articolo 12:
 - al termine del comma 12.3, sono inserite le parole “ferma restando l’applicazione della maggiorazione prevista dal comma 70.13 del TIT.”;
 - dopo il comma 12.3, sono inseriti i seguenti: “
 - 12.3bis Nel caso dei SSP-A si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 relative ai SEU, ad eccezione della maggiorazione prevista dal comma 70.13 del TIT.
 - 12.3ter Nel caso dei SSP-B si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 relative ai SEU, ivi inclusa la maggiorazione prevista dal comma 70.13 del TIT.”;
 - al comma 12.6, lettera b), e al comma 12.7, le parole “ASSPC diversi dai SEU e dai SEESEU” sono sostituite dalle seguenti “ASSPC diversi dai SSP-A, dai SSP-B, dai SEU e dai SEESEU”;
- all’articolo 22, i commi da 22.1 a 22.5 sono sostituiti dai seguenti: “
 - 22.1 Il GSE, entro il 31 ottobre 2014, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, l’elenco degli ASSPC qualificati per il 2014 come SEESEU-B in applicazione del comma 7.1, lettera a).
 - 22.1bis Il GSE, entro il 31 gennaio 2015, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, l’elenco degli ASSPC qualificati per il 2014 come SEESEU-B in applicazione del comma 7.4 e la relativa data di decorrenza della qualifica.

- 22.1ter Il GSE, entro il 28 febbraio 2015, aggiorna, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 3.8, del TISP, le comunicazioni di cui ai commi 22.1 e 22.1bis.
- 22.2 Il GSE, a decorrere dal 15 marzo 2015, con cadenza mensile, comunica a ciascun gestore di rete concessionario l'elenco degli ASSPC, e relativi POD, connessi alla rete del predetto gestore per i quali i relativi utenti hanno richiesto:
- la qualifica di SEESEU-C e hanno dichiarato di non possedere i requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 o di non voler avvalersene ai fini di ottenere la qualifica di SEESEU-B;
 - la qualifica di SEESEU-C e hanno dichiarato di possedere i requisiti di cui al comma 26.1 o di volersi avvalere della predetta deroga e che indicano la presenza nell'ASSPC di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore;
 - la qualifica di SEESEU-B e che sono caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore;
 - la qualifica di SEESEU-B e che sono caratterizzati dalla presenza di soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
 - la qualifica di SEESEU-A;
 - la qualifica di SEU e che sono caratterizzati dalla presenza di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - la qualifica di SEU e che sono caratterizzati dalla presenza di soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- nonché l'elenco degli ASSPC, e relativi POD, connessi alla rete del predetto gestore già in esercizio al 31 dicembre 2014 che non hanno ottenuto la qualifica di SEU o di SEESEU, pur avendola richiesta ai sensi del comma 7.1, lettera b) o del comma 7.3, lettera b).
- 22.3 Per la prima volta entro il 31 marzo 2015, e poi successivamente con cadenza concordate con Terna, ma non superiori al mese, il GSE, secondo modalità definite da Terna e sulla base delle informazioni pervenute ai sensi del comma 7.1, lettera b), verificata la corrispondenza fra quanto dichiarato nelle comunicazioni di cui al comma 7.1, lettera b), e quanto presente in GAUDÌ, provvede a comunicare al sistema GAUDÌ le informazioni inerenti:
- a) gli impianti di produzione che rientrano nei SEU;
 - b) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-A;
 - c) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-B;
 - d) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-C,
- nonché i POD associati alle predette configurazioni e ai predetti impianti.
- 22.4 Il GSE, in esito alle attività di qualifica di cui al comma 7.3, ivi inclusa la verifica della corrispondenza fra quanto dichiarato nelle comunicazioni di cui al comma 7.3 e quanto presente in GAUDÌ, e di

cui al secondo periodo del comma 7.4, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, le informazioni inerenti:

- a) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-A;
- b) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-B;
- c) gli impianti di produzione che rientrano nei SEU;
- d) gli impianti di produzione che rientrano nei SSP-A;
- e) gli impianti di produzione che rientrano nei SSP-B;

nonché i POD associati alle predette configurazioni e ai predetti impianti.

22.5 A seguito dell'ottenimento delle informazioni di cui ai commi 22.1, 22.1bis, 22.1ter, 22.3 e 22.4, il sistema GAUDÌ comunica al gestore di rete alla cui rete è connesso l'ASSPC, nonché all'impresa distributrice competente, qualora l'ASSPC sia connesso alla RTN, in relazione a ciascuna anagrafica POD l'esistenza di un ASSPC e la sua tipologia.”;

- 3. il GSE e Terna, ciascuno per le parti di propria competenza, provvedono ad aggiornare i propri sistemi, gli schemi di convenzione e di istanza e quanto necessario per la corretta applicazione del presente provvedimento. A tal fine il GSE prevede che i dati relativi agli impianti di produzione e agli ASSPC per i quali sia presentata una istanza di scambio sul posto siano acquisiti esclusivamente per il tramite del sistema GAUDÌ;
- 4. i punti 1, 2 e 3 trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2015;
- 5. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE e alla società Terna S.p.A.;
- 6. la presente deliberazione, il TISP e il TISSPC, così come modificati dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni